



Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Modifica del ...

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 24 novembre 2004¹ sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. e, g e h

¹ L'indennità per lavoratori salariati è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima dell'entrata in servizio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la persona non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

- e. maternità o paternità;
- g. dell'accoglimento di un adottando d'età inferiore ai quattro anni;
- h. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

Art. 27, rubrica e frase introduttiva

Riduzione del periodo d'assicurazione minimo in caso di parto prematuro

(art. 16b cpv. 2 e 16i cpv. 2 LIPG)

In caso di parto prematuro il periodo d'assicurazione stabilito all'articolo 16b capoverso 1 lettera a o all'articolo 16i capoverso 1 lettera b LIPG è ridotto:

¹ RS 834.11

*Art. 28, rubrica**Concerne soltanto il testo tedesco**Art. 31 cpv. 1 lett. e–h*

¹ L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima della nascita del figlio, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui la madre o il padre non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

- e. maternità o paternità;
- f. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;
- g. accoglimento di un adottando d'età inferiore ai quattro anni;
- h. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

Art. 32 Indennità per lavoratrici e lavoratori indipendenti

(art. 16e e 16f LIPG)

Alle madri e ai padri che esercitano un'attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 7 capoversi 1 e 1bis.

Art. 33 Indennità per madri e padri che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente

(art. 16e e 16f LIPG)

L'indennità per madri e padri che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoversi 1 e 1bis e 31.

Art. 35f cpv. 1 lett. e, g e h

¹ L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima della fruizione dei giorni di congedo corrispondenti, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l'avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

- e. maternità o paternità;
- g. accoglimento di un adottando d'età inferiore ai quattro anni;
- h. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

Art. 35g Indennità per lavoratori indipendenti
(art. 16r LIPG)

Ai lavoratori indipendenti aventi diritto si applica per analogia l'articolo 7 capoversi 1 e 1^{bis}.

Art. 35h Indennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente
(art. 16r LIPG)

L'indennità per gli aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoversi 1 e 1^{bis} e 35f.

Art. 35k Pagamento dell'indennità
(art. 17-19 LIPG)

¹ L'indennità è versata mensilmente e posticipatamente. È fatta salva la compensazione di cui all'articolo 19 capoverso 2 LPGA oppure all'articolo 20 capoverso 2 LAVS2.

² Le indennità sono versate su un conto bancario o postale.

³ Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.

⁴ Per la fissazione e il pagamento dell'indennità delle persone che abitano all'estero si applica per analogia l'articolo 22.

Capitolo 2b: Indennità in caso di adozione

Sezione 1: Durata minima del periodo d'assicurazione e durata minima del periodo di attività lucrativa

Art. 35l Computo dei periodi d'assicurazione e dei periodi di attività lucrativa all'estero
(art. 16t cpv. 1 lett. b LIPG)

Per determinare la durata minima del periodo d'assicurazione e la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l'articolo 16t capoverso 1 lettera b LIPG si applicano per analogia gli articoli 26 e 28.

Art. 35m Computo dei periodi di riscossione di indennità giornaliera
(art. 16^t cpv. 1 lett. b LIPG)

Per determinare la durata minima del periodo di attività lucrativa secondo l'articolo 16^t capoverso 1 lettera b LIPG si tiene conto anche dei periodi durante i quali l'avente diritto:

- a. ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG; o
- b. ha beneficiato di indennità giornaliera dovute a malattia o infortunio versate dall'assicurazione contro la disoccupazione, dall'assicurazione invalidità oppure da un'assicurazione sociale o da un'assicurazione privata.

Sezione 2: Calcolo dell'indennità

Art. 35n Indennità per lavoratori salariati
(art. 16^w LIPG)

¹ L'indennità è calcolata sulla base dell'ultimo salario determinante percepito prima dell'accoglimento dell'adottando, convertito in salario giornaliero medio. Per la conversione non si tiene conto dei giorni in cui l'avente diritto non ha percepito o ha percepito solo parzialmente un salario a causa di:

- a. malattia;
- b. infortunio;
- c. disoccupazione;
- d. servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG;
- e. maternità o paternità;
- f. assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;
- g. accoglimento di un adottando d'età inferiore ai quattro anni;
- h. altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

² Gli articoli 5 e 6 si applicano per analogia.

Art. 35o Indennità per lavoratori indipendenti
(art. 16^w LIPG)

Ai lavoratori indipendenti aventi diritto si applica per analogia l'articolo 7 capoversi 1 e 1^{bis}.

Art. 35p Indennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente
(art. 16w LIPG)

L'indennità per gli aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente è calcolata sommando i redditi da attività lucrativa dipendente e quelli da attività lucrativa indipendente, accertati in base agli articoli 7 capoversi 1 e 1^{bis} e 35n.

Sezione 3: Esercizio del diritto, fissazione e pagamento dell'indennità

Art. 35q Cassa di compensazione competente
(art. 17–19 LIPG)

¹ Competente per ricevere la domanda nonché fissare e pagare le indennità è la Cassa federale di compensazione (CFC).

² La domanda del lavoratore salariato deve pervenire per il tramite del suo datore di lavoro.

Art. 35r Attestati
(art. 17–19 LIPG)

¹ Per gli aventi diritto che all'inizio del periodo di diritto all'indennità esercitano un'attività lucrativa dipendente, il datore di lavoro attesta, sul formulario per l'esercizio del diritto all'indennità, il salario determinante per il calcolo dell'indennità, il salario versato durante il periodo di diritto all'indennità nonché la durata dell'impiego.

² Il datore di lavoro presso il quale l'avente diritto è impiegato durante il congedo di adozione attesta la fruizione dei giorni di congedo.

³ I lavoratori indipendenti inoltrano alla CFC la decisione di tassazione fiscale, non appena l'hanno ricevuta.

Art. 35s Pagamento dell'indennità
(art. 17–19 LIPG)

¹ L'indennità è versata in una sola volta posticipatamente, dopo l'estinzione del diritto secondo l'articolo 16u capoverso 3 LIPG.

² È fatta salva la compensazione di cui all'articolo 19 capoverso 2 LPG³ oppure all'articolo 20 capoverso 2 LAVS³.

³ Le indennità sono versate su un conto bancario o postale.

⁴ Come ricevute valgono i giustificativi interni delle casse, le attestazioni di conteggio di Postfinance e le distinte del conto bancario.

³ RS 831.10

⁵ Per la fissazione e il pagamento dell'indennità delle persone che abitano all'estero si applica per analogia l'articolo 22.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

Allegato
(cifra II)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Ordinanza del 17 gennaio 1961⁴ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 6^{ter} cpv. 4 lett. a

⁴ L'assegno per il periodo d'introduzione non è dovuto se l'assicurato ha diritto:

- a. a un'indennità secondo la legge del 25 settembre 1952⁵ sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG); o

Art. 21 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e-h

² Nel calcolo del reddito determinante ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 LAI non vengono considerati i giorni nei quali l'assicurato non ha conseguito alcun reddito da attività lucrativa o ne ha conseguito uno ridotto a causa:

- e. di una maternità o di una paternità;
- f. dell'assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG;
- g. dell'accoglimento di un adottando d'età inferiore ai quattro anni;
- h. di altri motivi indipendenti dalla sua volontà.

2. Ordinanza del 31 ottobre 2007⁶ sugli assegni familiari

Art. 10 cpv. 2

² Il diritto agli assegni familiari continua a sussistere anche senza diritto legale allo stipendio durante:

- a. al massimo 16 settimane, in caso di congedo di maternità;

⁴ RS **831.201**

⁵ RS **834.1**

⁶ RS **836.21**

-
- b. al massimo 22 settimane complessive, in caso di prolungamento del congedo di maternità in seguito a degenza ospedaliera del neonato;
 - c. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di paternità;
 - d. al massimo 14 settimane, in caso di congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio;
 - e. al massimo 2 settimane, in caso di congedo di adozione;
 - f. il congedo, in caso di congedo giovanile secondo l'articolo 329e capoverso 1 CO.



[Data]

Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Disposizioni d'esecuzione relative all'indennità di adozione

Commento

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Entrata in vigore	3
3	Commento ai singoli articoli	4
3.1	Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG).....	4
3.2	Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)	7
3.3	Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami).....	7
4	Ripercussioni	8
4.1	Ripercussioni finanziarie per le IPG.....	8
4.2	Ripercussioni per l'organo esecutivo	8

1 Situazione iniziale

Il 12 dicembre 2013 il consigliere nazionale Marco Romano ha depositato l'iniziativa parlamentare «Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino» (13.478), che chiedeva l'introduzione di un'indennità di perdita di guadagno in caso di adozione di un bambino. Il 21 gennaio 2015 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N) ha dato seguito all'iniziativa parlamentare e il 27 marzo 2015 la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha approvato questa decisione.

Nella sua seduta del 25 gennaio 2018, la CSSS-N ha adottato il progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo, che ha posto in consultazione fino al 23 maggio 2018.

Con il suo rapporto del 5 luglio 2019 (FF 2019 5841), la Commissione ha invitato il Consiglio federale a esprimere il suo parere al riguardo. Nel suo parere del 30 ottobre 2019 (FF 2019 6005), il Consiglio federale si è espresso a favore di un congedo di adozione di due settimane finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG).

Conformemente alla modifica del 1° ottobre 2021 della legge sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG), i genitori che esercitano un'attività lucrativa avranno diritto a tale congedo, che dovrà essere preso entro un anno dall'accoglimento di un adottando d'età inferiore ai quattro anni. Il diritto non sussisterà in caso di adozione del figlio del coniuge o del partner.

Le modifiche delle disposizioni legali connesse all'introduzione di un'indennità di adozione richiedono anche modifiche a livello di ordinanza. Vengono pertanto emanate nuove disposizioni d'esecuzione nell'OIPG, prevalentemente basate sulle disposizioni vigenti per l'indennità di paternità.

Inoltre, si procede all'adeguamento redazionale di due disposizioni dell'ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI).

Al contempo, occorre modificare l'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza sugli assegni familiari (OAFami) affinché il diritto agli assegni familiari continui a sussistere durante il congedo di adozione. In questo contesto si coglie anche l'occasione per sancire nell'OAFami gli altri congedi introdotti nel 2021.

2 Entrata in vigore

Il 1° ottobre 2021 il Parlamento ha adottato nella votazione finale la modifica della LIPG volta a introdurre un'indennità di adozione (FF 2021 2323). Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 20 gennaio 2022. La modifica della LIPG e le relative disposizioni d'esecuzione entreranno in vigore il 1° gennaio 2023.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno (OIPG)

Art. 4 cpv. 1 lett. e, g e h

Questa disposizione concretizza il calcolo dell'IPG per i lavoratori salariati. I giorni in cui questi lavoratori non hanno percepito il salario o lo hanno percepito solo parzialmente a causa di malattia, infortunio, servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG o maternità sono esclusi dal calcolo dell'indennità. L'elenco viene completato aggiungendo alla lettera e la «paternità» e introducendo una lettera per l'«accoglimento di un adottando d'età inferiore ai quattro anni», che diventa la nuova lettera g. La vigente lettera g diventa la nuova lettera h, senza alcuna modifica materiale.

Alla disposizione analoga per i lavoratori indipendenti (art. 7), l'elenco non viene invece integrato con la «paternità» e il «congedo di adozione», poiché nel caso dei lavoratori indipendenti occorre una perdita di reddito per un periodo più lungo, per esempio almeno un mese civile. Non è dunque sufficiente che la situazione reddituale cambi soltanto per alcuni giorni, ad esempio per due settimane.

Art. 27, rubrica e frase introduttiva

Attualmente questa disposizione stabilisce che il periodo d'assicurazione minimo di nove mesi previsto per le madri (art. 16b cpv. 1 lett. a LIPG) viene conseguentemente ridotto in caso di parto prematuro. Il periodo di assicurazione minimo di nove mesi si applica anche ai padri quale condizione per il diritto all'indennità di paternità (art. 16i cpv. 1 lett. b LIPG). Poiché l'articolo 27 è lacunoso su questo punto, occorre adeguarlo in modo che in caso di parto prematuro tale periodo venga ridotto anche per i padri, ragion per cui si aggiunge il rimando all'articolo 16i capoverso 1 lettera b LIPG.

Nella versione francese viene inoltre corretto il rimando vigente: poiché la disposizione in questione disciplina il periodo d'assicurazione e non quello di attività lucrativa, occorre rinviare all'articolo 16b capoverso 1 lettera a e non alla lettera b. Si tratta di un adeguamento puramente redazionale; di fatto, la disposizione viene già applicata correttamente.

Art. 28, rubrica

Nella versione tedesca viene adeguata la rubrica, che attualmente menziona i periodi di occupazione («Beschäftigungszeiten») invece dei periodi di attività («Erwerbszeiten»). Si tratta di un adeguamento puramente redazionale, senza alcuna modifica materiale.

Art. 31 cpv. 1 lett. e-h

Questa disposizione disciplina il calcolo dell'indennità di maternità per le lavoratrici salariate e dell'indennità di paternità per i lavoratori salariati. Essa viene adeguata per analogia con l'articolo 4. L'elenco viene quindi completato aggiungendo «maternità o paternità» alla lettera e, «assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG» alla lettera f e «accoglimento di un adottando d'età inferiore ai quattro anni» alla lettera g. La vigente lettera e diventa la nuova lettera h, senza alcuna modifica materiale.

Art. 32 Indennità per lavoratrici e lavoratori indipendenti

Questa disposizione rinvia all'articolo 7 capoverso 1. Nella versione vigente manca il rimando al capoverso 1^{bis}, che viene dunque aggiunto. Si tratta di un adeguamento puramente redazionale; di fatto, nonostante la mancanza del secondo rimando la disposizione viene già applicata correttamente.

Art. 33 Indennità per madri e padri che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente

Questa disposizione rinvia all'articolo 7 capoverso 1. Nella versione vigente manca il rimando al capoverso 1^{bis}, che viene dunque aggiunto. Si tratta di un adeguamento puramente redazionale; di fatto, nonostante la mancanza del secondo rimando la disposizione viene già applicata correttamente.

Art. 35f cpv. 1 lett. e, g e h

Questa disposizione disciplina il calcolo dell'indennità di assistenza per le lavoratrici salariate e i lavoratori salariati. Essa viene adeguata per analogia con l'articolo 4. L'elenco viene dunque completato aggiungendo alla lettera e la «paternità» e introducendo una lettera per l'«accoglimento di un adottando d'età inferiore ai quattro anni», che diventa la nuova lettera g. La vigente lettera g diventa la nuova lettera h, senza alcuna modifica materiale.

Art. 35g Indennità per lavoratori indipendenti

Questa disposizione rinvia all'articolo 7 capoverso 1. Nella versione vigente manca il rimando al capoverso 1^{bis}, che viene dunque aggiunto. Si tratta di un adeguamento puramente redazionale; di fatto, nonostante la mancanza del secondo rimando la disposizione viene già applicata correttamente.

Art. 35h Indennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente

Questa disposizione rinvia all'articolo 7 capoverso 1. Nella versione vigente manca il rimando al capoverso 1^{bis}, che viene dunque aggiunto. Si tratta di un adeguamento puramente redazionale; di fatto, nonostante la mancanza del secondo rimando la disposizione viene già applicata correttamente.

Art. 35k Pagamento dell'indennità

Questa disposizione, che disciplina il pagamento dell'indennità di assistenza, viene ristrutturata in modo che segua la stessa logica dell'articolo 35s, relativo al pagamento dell'indennità di adozione. Dal punto di vista materiale l'articolo 35k resta invariato.

Titolo prima dell'art. 35l

Viene aggiunto il capitolo 2b, che disciplina l'indennità di adozione.

Art. 35l Computo dei periodi d'assicurazione e dei periodi di attività lucrativa all'estero

In determinati casi, i periodi d'assicurazione e i periodi di attività lucrativa compiuti in Stati dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) vengono considerati nel calcolo della durata minima del periodo d'assicurazione e della durata minima del periodo di attività lucrativa. Attualmente questa regolamentazione si applica già all'indennità di maternità e a quella di paternità. Affinché in futuro si applichi anche all'indennità di adozione, nel nuovo articolo 35l si rimanda ai vigenti articoli 26 e 28 OIPG, relativi all'indennità di maternità e a quella di paternità.

Art. 35m Computo dei periodi di riscossione di indennità giornaliera

Se una persona non adempie la condizione della durata minima del periodo di attività lucrativa di cinque mesi secondo l'articolo 16f capoverso 1 lettera b LIPG pur esercitando un'attività lucrativa al momento dell'accoglimento dell'adottando, poiché prima ha prestato servizio militare o civile, generalmente per un lungo periodo di tempo, deve comunque avere diritto all'indennità di adozione. Per questo motivo, la lettera a stabilisce che, per l'adempimento della condizione summenzionata, alle persone interessate verranno computati non solo i periodi di attività lucrativa ma anche quelli durante i quali hanno prestato un servizio conferente diritto a IPG. Nella stessa ottica, in virtù della lettera b verranno computati anche i periodi in cui queste persone sono state disoccupate o incapaci al lavoro e hanno beneficiato di indennità giornaliera.

Art. 35n Indennità per lavoratori salariati

Questa disposizione riprende per analogia le regole vigenti per il calcolo dell'indennità di maternità e dell'indennità di paternità. L'indennità sarà quindi calcolata sulla base del salario percepito dal genitore in questione prima del giorno dell'accoglimento dell'adottando (cpv. 1).

Art. 35o Indennità per lavoratori indipendenti

Questa disposizione riprende per analogia le regole vigenti per il calcolo dell'indennità di maternità e dell'indennità di paternità. L'indennità sarà quindi calcolata sulla base del reddito percepito dal genitore in questione prima del giorno dell'accoglimento dell'adottando.

Art. 35p Indennità per aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente

Le regole vigenti per il calcolo dell'indennità di maternità e dell'indennità di paternità dovranno applicarsi anche agli aventi diritto che esercitano contemporaneamente un'attività lucrativa dipendente e una indipendente e vengono dunque riprese per analogia in questa disposizione. Anche in questo caso l'indennità sarà quindi calcolata sulla base del reddito percepito dal genitore in questione prima del giorno dell'accoglimento dell'adottando.

Art. 35q Cassa di compensazione competente

Di regola la cassa di compensazione competente viene determinata in base all'obbligo contributivo o al domicilio dell'assicurato. Per l'indennità di adozione ci si discosta da questo principio: la competenza per la sua attuazione spetterà esclusivamente alla Cassa federale di compensazione (CFC). Tale centralizzazione appare ragionevole alla luce dell'esiguo numero di casi: nel 2021 sono stati adottati complessivamente 48 bambini d'età inferiore ai quattro anni. Inoltre, il numero delle adozioni in Svizzera diminuisce costantemente (cfr. www.statista.admin.ch > Trovare statistiche > 01 - Popolazione > Nascite e decessi > Adozioni; consultato il 18.8.2022). La CFC sarà competente per entrambi i genitori e lo rimarrà anche se uno dei due o entrambi cambieranno datore di lavoro durante il termine quadro.

Art. 35r Attestati

In questa disposizione vengono riprese le regole vigenti per l'indennità di paternità. Ai fini del calcolo dell'indennità di adozione, il datore di lavoro dovrà attestare il salario determinante. Secondo il capoverso 1, sarà competente il datore di lavoro presso il quale il genitore era impiegato al momento dell'accoglimento dell'adottando. Il capoverso 2 stabilisce che il datore di lavoro del genitore in questione deve attestare, sul modulo per l'esercizio del diritto all'indennità, i giorni in cui il genitore ha fruito del congedo di adozione.

Secondo il capoverso 3, i lavoratori indipendenti dovranno inoltrare alla Cassa federale di compensazione (CFC) la decisione di tassazione fiscale, non appena l'avranno ricevuta. Il motivo di questa regolamentazione sta nel fatto che per i lavoratori indipendenti le autorità fiscali trasmettono i dati fiscali alla cassa di compensazione che riscuote i contributi, la quale fissa i contributi sulla base della comunicazione fiscale. La Cassa federale di compensazione (CFC), unica cassa di compensazione competente per l'attuazione dell'indennità di adozione, può però non essere al corrente di un'eventuale decisione successiva delle autorità fiscali concernente un reddito superiore o inferiore che potrebbe implicare l'adeguamento dell'importo dell'indennità di adozione. Per questo motivo i lavoratori indipendenti saranno tenuti a inoltrare alla Cassa federale di compensazione (CFC) la decisione di tassazione fiscale. In linea di massima, già oggi vige l'obbligo di notificare alla cassa di compensazione competente qualsiasi cambiamento importante delle condizioni determinanti per l'erogazione delle prestazioni (art. 31 LPGA). L'articolo 35r capoverso 3 concretizza questo obbligo in riferimento alla decisione di tassazione fiscale.

Art. 35s Pagamento dell'indennità

Come l'indennità di paternità, l'indennità di adozione sarà pagata sotto forma di versamento unico dopo la fruizione di tutti i giorni di congedo (cpv. 1). Se il diritto si estingue prima che l'avente diritto abbia potuto fruire del numero massimo di giorni di congedo, ad esempio a

causa della scadenza del termine quadro o della morte del figlio (art. 16u cpv. 3 LIPG), l'indennità sarà versata per i giorni fruiti.

3.2 Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità (OAI)

Art. 6^{ter} cpv. 4 lett. a

In seguito alla modifica del titolo della LIPG (stralcio del riferimento alle indennità «per chi presta servizio e in caso di maternità o paternità» a favore di un generico riferimento alle indennità di perdita di guadagno), nell'OAI occorre adeguare il rimando alla LIPG.

La versione francese tiene già conto di questa modifica e quindi non occorre modificarla. L'adeguamento concerne dunque soltanto la versione tedesca e quella italiana: nella prima va stralciato «für Dienstleistende und bei Mutterschaft» e nella seconda «per chi presta servizio e in caso di maternità». Si tratta di un adeguamento puramente formale, senza alcuna modifica materiale.

Art. 21 cpv. 2, frase introduttiva e lett. e-h

Questa disposizione concretizza il calcolo dell'indennità giornaliera dell'AI per i lavoratori salariati. I giorni in cui questi lavoratori non hanno percepito il salario o lo hanno percepito solo parzialmente a causa di malattia, infortunio, servizio ai sensi dell'articolo 1a LIPG o maternità sono esclusi dal calcolo dell'indennità giornaliera. L'elenco viene completato aggiungendo la «paternità», l'«assistenza a un figlio con gravi problemi di salute ai sensi dell'articolo 16o LIPG» e l'«accoglimento di un adottando d'età inferiore ai quattro anni».

3.3 Ordinanza sugli assegni familiari (OAFami)

Art. 10 cpv. 2

L'introduzione del congedo di adozione implica una modifica dell'articolo 10 capoverso 2 OAFami, affinché il diritto agli assegni familiari continui a sussistere durante il congedo di adozione. Allo stesso scopo occorre precisare la disposizione, che va anche completata con i vari congedi introdotti nel 2021, ovvero il congedo di maternità prolungato in caso di degenza ospedaliera del neonato, il congedo di paternità e il congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio.

Let. a e b: congedo di maternità e prolungamento del congedo di maternità

Secondo la disposizione vigente, il diritto agli assegni familiari continua già oggi a sussistere durante il congedo di maternità di al massimo 16 settimane. Le 16 settimane corrispondono al periodo in cui una donna non può essere obbligata a lavorare dopo la nascita del figlio. Di conseguenza, la modifica concerne soltanto il prolungamento del congedo di maternità.

Dal 1° luglio 2021 le madri che avevano l'intenzione di riprendere a lavorare dopo il congedo di maternità e il cui figlio deve rimanere in ospedale subito dopo il parto per almeno due settimane hanno diritto a un versamento dell'indennità di maternità prolungato di al massimo 56 giorni (art. 16c cpv. 3 LIPG).

In questo caso il diritto agli assegni familiari continuerà a sussistere per al massimo 22 settimane. Le 22 settimane si compongono del congedo di maternità legale di 14 settimane e del prolungamento del versamento dell'indennità di maternità di 56 giorni ovvero 8 settimane secondo l'articolo 16c capoverso 3 LIPG.

Let. c: congedo di paternità (nuova)

Dal 1° gennaio 2021 i padri che esercitano un'attività lucrativa hanno diritto a un congedo di paternità di due settimane.

Secondo l'articolo 10 capoverso 2 lettera c OAFami, il diritto agli assegni familiari continuerà a sussistere anche durante il congedo di paternità di al massimo due settimane, ovvero la durata prevista per legge. Il diritto non si applicherà quindi agli eventuali congedi di paternità più lunghi previsti da contratti collettivi di lavoro o concessi dal datore di lavoro, per i quali

andrà verificato caso per caso se le condizioni di diritto secondo la legge sugli assegni familiari (LAFam) siano adempiute.

Let. d: congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio (nuova)

Dal 1° luglio 2021 i genitori che devono interrompere la loro attività lucrativa per assistere un figlio con gravi problemi di salute hanno diritto a un congedo di 14 settimane.

La lettera d precisa che gli assegni familiari saranno versati anche durante un congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio di al massimo 14 settimane.

Let. e: congedo di adozione (nuova)

Dal 1° gennaio 2023 le persone esercitanti un'attività lucrativa che accoglieranno un adottando d'età inferiore ai quattro anni avranno diritto a un congedo di adozione di due settimane.

La lettera e stabilisce che gli assegni familiari saranno versati anche durante un congedo di adozione di al massimo due settimane.

Let. f: congedo giovanile

Si tratta di una modifica formale, dato che il congedo giovanile è attualmente previsto alla lettera b. Poiché questo non è legato alla nascita, all'adozione o all'assistenza a un figlio, contrariamente ai congedi menzionati nelle lettere precedenti, per maggiore coerenza è opportuno posticipare questa lettera alla fine dell'elenco.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie per le IPG

L'introduzione dell'indennità di adozione comporterà spese complessive stimate a circa 110 000 franchi all'anno. Le disposizioni d'esecuzione non comporteranno invece spese supplementari.

4.2 Ripercussioni per l'organo esecutivo

Le novità relative all'indennità di adozione, applicate con le modifiche della LIPG e delle relative disposizioni di ordinanza, comporteranno un onere amministrativo supplementare per la Cassa federale di compensazione (CFC), che sarà competente per l'attuazione dell'indennità di adozione. Al momento non è possibile valutare se questo onere supplementare richiederà ulteriori risorse.